



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 21 / 2021

Oggetto :

EMERGENZA COVID-19. MISURE RESTRITTIVE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CALCINAIA DA LUNEDÌ 22 FINO A DOMENICA 28 MARZO 2021 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

IL SINDACO

Visti:

- i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- i Decreti e le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- le Delibere del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
- i verbali del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti in particolare:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”

Dato atto che

- **alla data del 19/03/2021**, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel comune di Calcinaia **risulta pari a 387 (261 la settimana precedente)**, ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune **risulta pari a 648**, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle “*dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*”, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste:

- le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nel comune di Calcinaia e quelle nei contigui comuni di Pontedera e Santa Maria a Monte alla data del 19/3/2021 come segue:
 - per Pontedera il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a **295 (223 la settimana precedente)**, ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a **517**;
 - per Santa Maria Monte il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a **355 (219 la settimana precedente)**, ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a **575**;
- le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori e la situazione epidemiologica che presenta le condizioni per un possibile peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario:

- in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio sia all'interno che al di fuori del territorio comunale, adottare in via urgente e temporanea nel comune di Calcinaia provvedimenti limitativi:
 - gli spostamenti delle persone fisiche,
 - alla sospensione di alcune attività
 - all'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;

Valutato come necessario, adeguato e proporzionale all'interesse pubblico di tutela della salute pubblica :

- **d'intesa e con il consenso del Presidente della Regione Toscana, sentito il Comitato Emergenza Prevenzione Scolastica (CEPS) ed i sindaci di Pontedera e Santa Maria a Monte**, di adottare alcune delle misure restrittive previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Considerato dunque che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia rendono necessario, indifferibile ed urgente supportare le attività di contrasto al contagio

Visto:

- l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...”*;

Per le motivazioni esposte in premessa;

ORDINA

1. ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus in vigore, **all'interno del comune di Calcinaia** sono adottate, **a decorrere da lunedì 22 marzo 2021 fino a domenica 28 marzo 2021 compresi**, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le disposizioni contenute nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) **del DPCM 2 marzo 2021** per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato **limitatamente alle**:
 - a) **misure relative agli spostamenti previste dall'art. 40** del DPCM 2 marzo 2021;
 - b) **misure relative all'attività motoria ed all'attività sportiva previste dall'art. 41** del DPCM 2 marzo 2021;
 - c) **le misure relative a Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico previste dall'art. 42** del DPCM 2 marzo 2021.
2. **in materia di istituzioni scolastiche**:
 - a) **l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per le scuole primarie** continua a svolgersi integralmente in presenza ai sensi dell'art. 21 del DPCM 2 marzo 2021;
 - b) **le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado** si svolgono esclusivamente con modalità a distanza ai sensi dell'art. 43 del DPCM 2 marzo 2021.

3. sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del territorio del Comune di Calcinaia per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.
4. per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza trovano piena applicazione le misure nazionali e regionali in vigore finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del virus.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza **entra in vigore lunedì 22 marzo 2021 ed è valida fino a domenica 28 marzo 2021** compresa, è pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune ed è trasmessa per gli adempimenti di legge a:

- Presidente della Regione Toscana
- Prefetto di Pisa;
- Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC
- Polizia Locale dell'Unione Valdera, comando territoriale di Calcinaia;
- Comando Territoriale della Polizia di Stato;
- Stazione dei Carabinieri di Calcinaia
- Istituto Comprensivo M. L. King di Calcinaia;
- Servizio Suap dell'Unione Valdera

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

AVVERTE

- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni.
- Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale

Calcinaia, 20/03/2021

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.